

Aiuto all'esecuzione EN-121

# Obbligo di risanamento dei riscaldamenti elettrici centralizzati

Edizione giugno 2017

## Contenuto ed obiettivo

Il presente aiuto all'esecuzione tratta l'obbligo di risanamento dei riscaldamenti elettrici centralizzati.

Sommario dei singoli capitoli:

1. Esigenze / Termine di risanamento
2. Spiegazioni

## 1. Esigenze / Termine di risanamento

*I riscaldamenti fissi a resistenza elettrica esistenti dotati di un sistema idraulico di distribuzione del calore (riscaldamenti centralizzati con o senza accumulo), devono essere sostituiti entro il termine stabilito dal Cantone (di regola 15 anni) con impianti che soddisfino i requisiti di legge vigente in materia.*

**Definizione / Termine**

*Sono esonerati da un termine di risanamento i riscaldamenti elettrici a resistenza fissa utilizzati come riscaldamenti d'appoggio per pompe di calore o caldaie a legna, così come riscaldamenti di soccorso. L'installazione deve essere adattata alle esigenze della legge nel quadro della sostituzione integrale del sistema o di parti importanti di esso, in particolare della pompa di calore o del riscaldamento fisso a resistenza elettrica.*

**Deroghe**

Ulteriori informazioni sulle deroghe sono reperibili nei regolamenti cantonali.

**Altre deroghe**

## 2. Spiegazioni

Per le definizioni e le eccezioni concernenti i riscaldamenti di soccorso e i riscaldamenti d'appoggio, si veda l'aiuto all'esecuzione EN-103 «Riscaldamento e acqua calda».

**Riscaldamenti di soccorso**

**Deroghe**

Su richiesta motivata, l'autorità competente può autorizzare in via eccezionale l'installazione di un nuovo riscaldamento fisso a resistenza elettrica o la sostituzione di quelli esistenti. Tali deroghe possono essere concesse in particolare per edifici discosti o difficilmente accessibili e a condizione che l'installazione di un altro sistema di riscaldamento sia tecnicamente impossibile, economicamente irragionevole o sproporzionato in considerazione delle circostanze generali. È il caso ad esempio di:

- a. stazioni di impianti di risalita,
- b. capanne o rifugi alpini,
- c. ristoranti di montagna,
- d. rifugi della protezione civile,
- e. costruzioni provvisorie,
- f. il riscaldamento di singole postazioni di lavoro in ambienti non riscaldati o non sufficientemente riscaldati per il tipo d'utilizzo eccezionale.